

RITENUTO IN FATTO

1). Con sentenza in data 10/9/2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti dichiarò C.M. colpevole dei reati di tentato furto (relativamente a tre distinti episodi delittuosi), ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto di parti di arma, evasione e lesioni personali e, ritenuta la continuazione tra i vari reati e con la riduzione del rito, lo condannò alla pena di cinque anni di reclusione e di 4.600 euro di multa, con le pene accessorie di legge e la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Per la parte di interesse ai fini del presente procedimento, va posto in luce, quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ai danni dei Carabinieri, contestato al capo 3), che secondo il primo Giudice, non poteva essere riconosciuta l'attenuante del n. 6 dell'art. 62 cod. pen. in ragione della natura plurioffensiva del reato, oltre che per la parzialità dell'offerta, relativa soltanto ad alcuni dei soggetti danneggiati. Quanto, poi, alla configurabilità del delitto di cui all'art. 2, legge n. 895/1967, il Tribunale ritenne che i due calci di fucile rinvenuti nell'auto dovessero essere qualificati come «parti di arma», non trattandosi di un accessorio o di un mero ornamento, ma di uno strumento funzionale a imbracciare il fucile e a prendere la mira per sparare. 2. Con sentenza in data 15/2/2019, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in relazione al solo reato di ricettazione, individuato come violazione più grave ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, rideterminò la pena in due anni e otto mesi di reclusione e in 800,00 euro di multa. Nel frangente, la Corte di appello confermò, quanto al delitto di porto del calcio di fucile, la valutazione compiuta in primo grado, rilevando che «il calcio del fucile da caccia non è un accessorio o ornamento, ma parte funzionale all'arma perché serve ad imbracciarla e prendere la mira». Quanto, invece, alla richiesta attenuante del risarcimento del danno in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la sentenza di secondo grado sottolineò che la somma versata doveva ritenersi «meramente simbolica», e, dunque, «indipendentemente dalla liberatoria dei due carabinieri, non (...) congrua rispetto alla gravità della condotta (minaccia con pistola e condotta di guida altamente pericolosa)», avendo, peraltro, riguardato «solo due degli operanti coinvolti» e non risultando «risarcita l'amministrazione di appartenenza i cui interessi istituzionali sono stati in via diretta offesi». 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Cybi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Valentini, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nei confronti dei Carabinieri Vella e Natilla. Sotto un primo profilo, si osserva che la sentenza non avrebbe fornito una analitica motivazione delle ragioni per cui essa non abbia ritenuto rilevanti le dichiarazioni liberatorie delle persone offese ai fini del giudizio di congruità del risarcimento. Sotto altro aspetto, sarebbe illogica l'asserzione secondo la quale il risarcimento sarebbe insufficiente in quanto indirizzato solamente a due delle persone offese rispetto alla pluralità dei reati commessi da C.M., atteso che il mancato risarcimento delle vittime di altre imputazioni non potrebbe inibire la mitigazione della pena al medesimo applicata per il solo capo 3). 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 e 4, legge n. 895 del 1967, non essendo stata verificata, attraverso, una perizia, l'integrità dei calci di fucili e se questi fossero atti all'assemblaggio. Al fine dell'utilizzo di un calcio quale «parte funzionale all'arma» al fine di

«imbracciarla e prendere la mira», esso dovrebbe, infatti, essere idoneo a essere assemblato a un'arma e, quindi, non potrebbe non essere integro. Nel caso in esame, tuttavia, le sentenze non avrebbero fornito una descrizione precisa dello stato in cui erano stati trovati i calci di fucile, né sarebbe stata compiuta una perizia per verificare l'integrità dei due pezzi di legno e la loro idoneità ad essere assemblati unitamente ad altre parti di arma per costituire un fucile e facilitarne l'utilizzo, considerato che la polizia giudiziaria avrebbe definito come «pezzi di legno» i calci di fucile. In ogni caso, anche in assenza di perizia, il Giudice procedente avrebbe dovuto verificare l'idoneità degli strumenti ad essere assemblati con altre parti di arma, onde stabilirne la potenziale offensività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, concernente la configurabilità della invocata circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., va premesso che essa ricorre nel caso in cui l'agente, prima del giudizio, abbia «riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni». In argomento, va ricordato, innanzitutto, che ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga tale dichiarazione inadeguata e il risarcimento, operato dall'imputato, comunque insufficiente (Sez. 6, n. 25264 del 12/5/2015, Osio, Rv. 263812; Sez. 5, n. 26388 del 20/3/2013, Benzoni, Rv. 256322.). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha specificamente adempiuto al suddetto onere, sottolineando che la somma versata fosse meramente simbolica e che, indipendentemente dalla liberatoria dei due Carabinieri, essa non appariva congrua rispetto alla gravità della condotta (minaccia con pistola e condotta di guida altamente pericolosa). Ma soprattutto, i Giudici di merito hanno evidenziato come essa avesse riguardato soltanto i due operanti coinvolti, non risultando, invece, risarcita l'Amministrazione di appartenenza, i cui interessi istituzionali erano stati, comunque, offesi dalla condotta ascritta all'imputato. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali essa dovrebbe ritenersi carente, donde l'infondatezza della relativa doglianza. 3. Venendo, quindi, alla disamina del secondo motivo di impugnazione, va senz'altro ribadito che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895, costituisce parte di un'arma, ogni componente, diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento, indispensabile per il suo funzionamento o che contribuisca a renderla più pericolosa, aumentandone potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione (Sez. 1, n. 39983 del 12/6/2019, Martella, Rv. 277324; Sez. 1, n. 31624 del 23/5/2014, Monaco, Rv. 261466; Sez. 1, n. 38706 del 5/3/2013, Bruno, Rv. 256880, nonché Sez. 1, n. 4320 del 13/10/1997, Tolone, Rv. 207432, relativo proprio al calcio di un fucile). La Difesa dell'imputato, nondimeno, ha dedotto che i due reperti rinvenuti nel bagagliaio dell'auto in uso all'imputato non potessero essere qualificati come «calci di fucile» e che, al contrario, essi consistessero in meri «pezzi di legno». La doglianza, che costituisce reiterazione di analoga questione dedotta nell'atto di appello, è stata, fin dal principio, genericamente dedotta dalla Difesa dell'interessato, la quale ha contestato, in fatto, la natura del compendio e, in particolare, la sua qualificabilità come «calcio di fucile» degli oggetti rinvenuti, senza però spiegare per quale motivo non potesse condividersi la definizione offerta dai Carabinieri in sede di sequestro dei medesimi, tenuto conto del fatto che essa era stata fornita da soggetti qualificati, abituati, per ragioni professionali, ad avere a che fare con le armi e con parti di esse. E a fronte di un motivo articolato, fin dal giudizio di secondo grado, in termini del tutto generici e meramente esplorativi, deve conclusivamente pervenirsi a un giudizio di inammissibilità, sin ab origine, della relativa doglianza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.